

Segnalazione a Governo e Parlamento per far dirimere incertezze interpretative. Per Anac opportuno graduare le sanzioni ed estendere l'istituto ai titolari di incarichi politici

Martedì 09/6/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

08/06/2020

Pantouflage

Segnalazione a Governo e Parlamento per far dirimere incertezze interpretative. Per Anac opportuno graduare le sanzioni ed estendere l'istituto ai titolari di incarichi politici

L'Autorità nazionale anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento una lunga e articolata segnalazione per chiedere un intervento normativo in materia di pantouflage. L'istituto è stato introdotto nell'ordinamento nel 2012 dalla cd. Legge Severino per impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all'interno di un'amministrazione per ottenere un lavoro presso un'impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo di "raffreddamento" di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.

Benché estremamente innovativa nell'intento di assicurare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, la regolamentazione del pantouflage è particolarmente scarna, con rilevanti questioni di incertezza interpretativa legate alle conseguenze derivanti dall'accertamento della violazione.

Fra le varie indicazioni dell'Autorità vi è in primo luogo l'opportunità di intervenire sulla sanzione prevista: attualmente la norma prevede, per chi assume un dipendente pubblico prima del periodo di

raffreddamento, il divieto di contrattare per tre anni con le pubbliche amministrazioni. Tale previsione appare “sproporzionata sia con riferimento alla durata prevista che in relazione all'impossibilità di graduare il periodo di interdizione”, poiché essa “finisce di fatto per paralizzare l'attività del soggetto privato”: “Una lettura della norma in questione orientata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, declinati sia in ambito comunitario che costituzionale - si legge nella segnalazione - rende necessaria una graduazione della sanzione interdittiva da imporre al soggetto privato che abbia violato la disposizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e che comunque non prescinda dalla valutazione dell'elemento psicologico” sotteso alla violazione del divieto. Dalla lettura del dettato normativo, inoltre, non si evince chiaramente se il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione valga solo nei confronti dell'amministrazione di provenienza o verso tutte le pubbliche amministrazioni.

L'Autorità ha anche invitato Governo e Parlamento a valutare l'opportunità di estendere la disciplina del pantouflage, attualmente prevista solo per i funzionari pubblici, anche ai titolari di incarichi politici e di non limitare le ipotesi alle attività lavorative subordinate o professionali, non essendo considerabili esaustivi, ma di ampliare la platea degli incarichi in destinazione da vietare.

Da un punto di vista generale, l'Autorità ha rilevato la necessità di addivenire a una complessiva armonizzazione normativa e a una disciplina organica che consenta di chiarire, a livello legislativo, tutte le difficoltà che si sono manifestate con riferimento all'applicazione della disposizione in esame.

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 6 del 27/05/2020